

OGGETTO: Determinazione della tariffa sui rifiuti per l'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✚ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 28.12.2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), in vigore dall'anno 2017, redatto in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012;
- ✚ il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art. 84 del DPGR 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino, che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti;
- ✚ il soggetto gestore del servizio ha l'obbligo di redigere il piano finanziario unico, che costituisce il presupposto per l'approvazione della tariffa, costituito dal totale dei costi di gestione per l'intero ambito territoriale servito;

Visto il DPR 27.04.1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 2972 dd. 30.11.2005 e ss.mm., di approvazione del modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Atteso che la tariffa è determinata dall'Ente locale, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997;

Vista la delibera del Comitato esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. 192 dd. 14.12.2017, di approvazione del piano finanziario ex art. 8 del DPR 158/99 e la proposta relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2018;

Visto il piano finanziario, allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e visti gli elaborati tariffari anno 2018 delle utenze domestiche, non domestiche e di conferimento rifiuti presso i centri di raccolta, allegato B) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, così come formulati e proposti dalla Comunità Valsugana e Tesino;

Considerato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario è quantificato in 3.101.442,45 euro;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Ritenuto di aderire alla proposta, espressa con la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino sopra richiamata, di approvare le tariffe per l'anno 2018, risultanti dagli elaborati allegati al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, che rinvia alla deliberazione di determinazione delle tariffe, l'individuazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa;

Ritenuto giusto ed opportuno prevedere per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, quali categorie sociali meritevoli di aiuto economico:

1. I nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare, di età inferiore a 2 anni.

L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.

Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

2. I nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni prescritti da un certificato medico nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

3. I nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 360 litri annuali.

L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.

L'agevolazione non è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini.

Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28.12.2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali";
- con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 11 del DPGR 28.05.1999, n. 4/L,

modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L, hanno concordato sull'opportunità di prorogare per l'anno 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.03.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg 03.04.2013 n. 25), da parte del:

- ✓ Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa (segretario comunale stante l'assenza del responsabile);

Rilevato che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del relativo parere di regolarità;

Visti:

- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino -Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;
- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 158 del 27.04.1999, come da allegato sub. A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta della Comunità Valsugana e Tesino, con deliberazione n. 192 dd. 14.12.2017.
2. DI APPROVARE per l'anno 2018 le tariffe per le delle utenze domestiche, non domestiche e di conferimento rifiuti presso i centri di raccolta, così come formulate e proposte dalla Comunità Valsugana e Tesino, come da allegato sub. B) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
3. DI APPROVARE per l'anno 2018 la tariffa giornaliera prevista dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, in Euro/mq/giorno 0,20=.
4. DI DETERMINARE per l'anno 2018, al fine di limitare i fenomeni di abbandono dei rifiuti, con riferimento al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, in litri 108 la quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare.
5. DI PREVEDERE per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, i seguenti casi in cui il Comune di Castelnuovo si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa e precisamente:

1. I nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare, di età inferiore a 2 anni.
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.
Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
 2. I nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni prescritti da un certificato medico nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.
L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.
Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
 3. I nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 360 litri annuali.
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.
L'agevolazione non è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini.
Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e ss.mm. ed ii., in considerazione della vigenza delle nuove tariffe dal 1 gennaio 2018.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*